

PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ ALER SITI IN COMUNE DI BERGAMO, VIA DELL’ERA, 12 A/B/C/D/E – CUP B14B15000470007 - CIG 8248440C02

QUESITO n. 2

E’ possibile partecipare in forma singola alla presente procedura di appalto possedendo la categoria OG1 classifica III e la categoria OG11 classifica II.

RISPOSTA

Sì, un concorrente in possesso di qualificazione SOA nella Categoria OG1, classifica III, può partecipare alla presente procedura, in quanto in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali minimi, come chiaramente indicato nel Disciplinare di gara al punto 8.2. Categorie dei lavori – pag. 7:

“Attenzione: pertanto un concorrente per poter partecipare alla presente procedura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali minimi:

“OG1 – edifici civili industriali – CATEGORIA PREVALENTE – attestazione SOA, Classifica III.

In questo caso:

- potrà eseguire in proprio i lavori appartenenti alla categoria OS7, scorporabile, subappaltabile a qualificazione non obbligatoria ovvero dichiararne il subappalto;

e

- dovrà necessariamente, pena l’esclusione, dichiarare il subappalto dei lavori appartenenti alle categorie OS28 e OS30”.

Nel caso di specie, essendo l’operatore economico anche in possesso della qualificazione SOA nella Categoria OG11 II, lo stesso ai sensi dell’art.79, comma 16, del D.P.R. 207/2010 potrà eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS28 e OS30.

QUESITO n. 3

Salve, all'interno del computo metrico non trovo la voce dei ponteggi, inoltre le voci dei "pluviali" sono inserite a mq.

Nella voce orditura sottomanto cosa si intende, la rimozione delle perline delle gronde? Se si esiste una voce che parla del ripristino?

L'allestimento cantiere è da calcolare negli oneri della sicurezza?

RISPOSTA

In relazione ai quesiti si fa presente quanto segue:

1. La voce dei ponteggi è all’interno del PSC nei costi specifici della sicurezza
2. La voce dei pluviali è correttamente espressa in mq come da prezziario utilizzato
3. La voce orditura sottomanto riguarda la rimozione delle perline in legno esistenti a rivestimento della gronda in c.a. dell’Edificio di via Dell’Era n. 12 a/b/c
4. Non esiste una voce di ripristino delle perline perché sarà cura della direzione dei lavori decidere in corso d’opera se procedere o meno a tale lavorazione
5. Le opere di allestimento del cantiere sono indicate e quantificate negli oneri specifici della sicurezza all’interno del PSC.

QUESITO n. 4

L'operatore economico usufruendo dell'istituto dell'avvilimento per la categoria OG1 III-Bis ha la possibilità di subappaltare le opere della categoria OS7, OS28 e OS30 nella quota del 100%.

RISPOSTA

Sì, il concorrente che si avvale della Categoria OG1 IIIbis può subappaltare le categorie OS7 (incidenza 30,99%), OS28 (incidenza 5,83%) e OS30 (incidenza 0,83%), ognuna per l'intera quota, in quanto la somma di ciascuna incidenza è contenuta nel limite massimo subappaltabile del 40%, come chiaramente indicato nel Disciplinare di gara al punto 8.2. Categorie dei lavori – pag. 7:

“Attenzione: pertanto un concorrente per poter partecipare alla presente procedura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali minimi:

“OG1 – edifici civili industriali – CATEGORIA PREVALENTE – attestazione SOA, Classifica III.

In questo caso:

- potrà eseguire in proprio i lavori appartenenti alla categoria OS7, scorporabile, subappaltabile a qualificazione non obbligatoria ovvero dichiararne il subappalto;

e

- dovrà necessariamente, pena l'esclusione, dichiarare il subappalto dei lavori appartenenti alle categorie OS28 e OS30”.

QUESITO n. 5

La scrivente richiede chiarimento in merito alla modalità di partecipazione, preso atto che è indicato all'interno del Disciplinare di gara sufficiente la Categoria OG1 III° (pari ad 1.033.000,00), però dato che l'importo dell'appalto è 1.091.273,31 e la scrivente partecipa in Avvalimento per OG1 III subappaltando per intero (al 100%) le categorie OS7, OS28 E OS30, è corretto la PARTECIPAZIONE IN FORMA SINGOLA IN AVVALIMENTO COME DESCRITTO? O BISOGNA AVVALERSI DI UNA OG1 III°BIS?

RISPOSTA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è sufficiente il possesso della categoria OG1 classifica III, in quanto l'art. 61, comma 2, del DPR 207/2010 stabilisce che: “La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica **incrementata di un quinto**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2” pertanto il concorrente in possesso di qualificazione SOA in classifica III può eseguire lavori per l'importo di € 1.033.000 incrementato di un quinto e dunque € 1.239.600.

Inoltre, il concorrente che si avvale della Categoria OG1 III può subappaltare le categorie OS7 (incidenza 30,99%), OS28 (incidenza 5,83%) e OS30 (incidenza 0,83%), ognuna per l'intera quota, in quanto la somma di ciascuna incidenza è contenuta nel limite massimo subappaltabile del 40%, come chiaramente indicato nel Disciplinare di gara al punto 8.2. Categorie dei lavori – pag. 7:

“Attenzione: pertanto un concorrente per poter partecipare alla presente procedura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali minimi:

“OG1 – edifici civili industriali – CATEGORIA PREVALENTE – attestazione SOA, Classifica III.

In questo caso:

- potrà eseguire in proprio i lavori appartenenti alla categoria OS7, scorporabile, subappaltabile a qualificazione non obbligatoria ovvero dichiararne il subappalto;

e

- dovrà necessariamente, pena l'esclusione, dichiarare il subappalto dei lavori appartenenti alle categorie OS28 e OS30".

QUESITO n. 6

E' possibile avere la seguente tavola:

tavola impianto elettrico denominata "5 E Schemi unifilari"

RISPOSTA

Non esiste agli atti né la tav. 5E né tantomeno uno schema unifilare, bensì solo la tav. 01E, descrittiva delle modeste modifiche all'impianto elettrico esistente e interno all'alloggio per la presa energia di alimentazione della nuova caldaia, peraltro realizzata con derivazione a norma e in vista.

QUESITO n. 7

Sul disciplinare è indicato l'importo della manodopera pari a € 366.523,99 mentre nell'allegato "incidenza di manodopera" è indicato l'importo di € 366.253,99.

Quale dobbiamo tenere in considerazione?

RISPOSTA

Il calcolo dell'incidenza della manodopera corretto è quello indicato nell'elaborato n. 10 del progetto definitivo/esecutivo, pari a € 366.253,99, ed è questo il dato che occorre tenere in considerazione.

QUESITO n. 8

Vorremmo sapere: 1 - Gli appartamenti sono abitati? Se sì, l'onere per lo spostamento dei mobili è a carico dell'impresa com'è pagato? 2 - Si deve seguire l'ordine previsto dal cronoprogramma, prima le scale A.B.C e finito quelle le D.E? 3 - Dov'è il computo delle opere di sicurezza 4 - A pagine 7 del disciplinare si afferma che le opere OS7? Finiture di opera generali di natura tecnica possono essere eseguiti direttamente dal concorrente senza qualificazione? L'importo, per la maggior parte riguarda la fornitura e posa di serramenti. Quindi si chiede se è possibile acquistarli con l'onere della posa in opera in capo al fornitore. Altro quesito in alternativa: 5 - Si possono associare in ati due fornitori di serramenti che provvederanno alla costruzione e vendita con posa in opera non sono attestati SOA: - Pvc per 149.000 - Alluminio per 149.000

RISPOSTA

1. Gli appartamenti sono abitati tranne qualcuno che è vuoto in attesa di assegnazione. Non si ravvede alcun spostamento di mobili, in quanto sia la sostituzione della caldaia, sia la realizzazione dell'impianto di riscaldamento, quest'ultimo intervento solo negli alloggi sprovvisti, non implica tali oneri. Nel caso vi fosse qualche impedimento, assistiti dalla direzione dei lavori ALER, sarà cura dell'assegnatario e a sue spese provvedervi.

2. Il cronoprogramma allegato al progetto è un documento di indirizzo e di programmazione dei lavori utilizzato anche ai fini della valutazione delle interferenze. Pertanto, deve essere l'appaltatore a fornire il cronoprogramma reale delle lavorazioni (prima dell'inizio delle stesse), che sarà valutato ed approvato dal direttore dei lavori unitamente al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

3. Il computo metrico degli oneri della sicurezza è all'interno del piano della sicurezza.

4 e 5. Ai fini della partecipazione alla gara è necessario attenersi alla documentazione di gara e alla normativa e regolamentazione vigenti alla data di pubblicazione del bando.

QUESITO n. 9

Con riferimento alla gara in oggetto, siamo con la presente a chiedere cortesemente indicazioni e conferme su:

1 listino prezzi di riferimento sul quale è stato redatto l'elenco prezzi

2 se allo stesso è stato applicato uno sconto preliminare, in che misura, o se sono valori da prezzario.

RISPOSTA

Il computo metrico dei lavori è stato redatto con il prezziario di cui al link riportato nei documenti di gara e scaricabile dalla rete, per i prezzi non contemplati si è redatta specifica analisi del prezzo unitario, anch'esse allegate tra i documenti di gara.

QUESITO n. 10

Sono legale rappresentante di due società (Controllate fra loro) attestate OG1 II e volevo chiedervi la conferma per poter partecipare in Avvalimento.

RISPOSTA

Ai fini della partecipazione alla gara è necessario attenersi alla documentazione di gara e alla normativa e regolamentazione vigenti alla data di pubblicazione del bando.

In relazione al quesito se due società collegate tra loro possano partecipare in avvalimento ad una gara l'articolo 89 del Dlgs 50/2016 stabilisce che l'operatore economico si può avvalere "*di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi*".

In relazione all'ulteriore questione sulla possibile applicazione dell'istituto dell'avvalimento sub specie di sommatoria delle Attestazioni SOA rispettivamente possedute dalla concorrente ausiliata e dall'ausiliaria, entrambe in Classe II, quindi inferiori a quella richiesta in classe III (frazionamento del requisito di qualificazione), l'Anac nel Parere di Precontenzioso n. 830 del 27/07/2017 ha ritenuto che rientri nella discrezionalità della stazione appaltante la possibilità di limitare il ricorso all'avvalimento "frazionato", ovvero ripartito tra più imprese ausiliarie, solo qualora l'appalto presenti peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori, esigendo che il livello minimo della capacità sia raggiunto da un operatore economico unico.

I lavori di cui trattasi sono tali da non richiedere particolari peculiarità né una determinata capacità, e pertanto, l'operatore economico può partecipare avvalendosi di due imprese ausiliare entrambe con OG1 II, anche se controllate fra loro.

QUESITO n. 11

Si chiede gentilmente conferma dell'avvenuta sospensione del pagamento ANAC.

RISPOSTA

L'art. 65 del decreto legge n. 34 dispone l'esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge, coincidente con la data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e precisamente il 19 maggio 2020.

Pertanto per la procedura di gara in oggetto il pagamento della tassa sulle gare non è sospeso.

QUESITO n. 12

Si chiede di indicare il codice ufficio per il pagamento dell'f23 imposta di bollo.

RISPOSTA

Codice Ufficio: TMF.

QUESITO n. 13

Codesta impresa è in possesso delle categorie SOA OG1 II cl OS28 II cl e OS30 I cl può partecipare senza ricorrere all'avvalimento per la categoria OS7 e non possedendo la categoria OG1 a III?

RISPOSTA

Come chiaramente indicato nel Disciplinare di gara al punto 8.2. Categorie dei lavori – pag. 7 un concorrente per poter partecipare alla presente procedura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali minimi:

“OG1 – edifici civili industriali – CATEGORIA PREVALENTE – attestazione SOA, Classifica III.

In questo caso:

- potrà eseguire in proprio i lavori appartenenti alla categoria OS7, scorporabile, subappaltabile a qualificazione non obbligatoria ovvero dichiararne il subappalto;
- e
- dovrà necessariamente, pena l'esclusione, dichiarare il subappalto dei lavori appartenenti alle categorie OS28 e OS30”.

Il possesso della categoria OG1 classifica II non è sufficiente ai fini della partecipazione alla gara perché l'importo della sola categoria OG1 è pari a € 680.424,91 e pertanto è necessaria la classifica III anche se il concorrente è in possesso delle categorie OS28 classifica II e OS30 I (Classifiche, art. 61 del d.P.R. n. 207 del 2010).

QUESITO n. 14

In data 29.05.2020 è prevista la scadenza triennale dell'attestazione SOA in nostro possesso, pertanto ci troviamo in fase di rinnovo ma con un diverso Ente Certificatore ed il termine per la procedura è previsto entro il giorno 05.08.2020.

Con la presente chiediamo se è sufficiente allegare il contratto di attestazione per la partecipazione alla procedura di gara, avvalendosi del principio di ultravigenza dell'attestazione SOA.

RISPOSTA

Sulla base della documentazione trasmessa si evince che: la SOA dell'operatore economico scade in data 29.05.2020 (scadenza triennale); in data 07.02.2020 l'operatore economico ha promosso la fase di rinnovo con un diverso Ente Certificatore e quest'ultimo ha indicato quale termine ultimo per il rinnovo la data del 05.08.2020.

A nostro avviso il quesito dell'Operatore Economico è volto a comprendere se può partecipare alla gara nell'intervallo tra un'attestazione e l'altra.

Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria ha stabilito, con la sentenza 18 luglio 2012 n. 27, che la proposizione tempestiva della relativa domanda comporta la possibilità per le imprese di partecipare alle gare indette nelle more della procedura di verifica, anche qualora la stessa si concluda oltre il triennio di validità dell'attestazione. Riteniamo che il Consiglio di Stato abbia indicato che, se la richiesta viene formulata tempestivamente si ha la possibilità di saldare, sul piano temporale e concettuale, la vigenza originaria dell'attestazione rispetto alla scansione della procedura di verifica. La giurisprudenza ha, quindi, stabilito che sono efficaci le attestazioni di qualificazione scadute nel caso in cui la richiesta di verifica triennale o di rinnovo venga formulata tempestivamente.

L'operatore economico ha fatto la richiesta più di 90 giorni prima rispetto alla scadenza del 29.05.2020, pertanto l'attestazione di qualificazione, sebbene scaduta, si ritiene essere efficace poiché la richiesta di rinnovo è stata formulata tempestivamente.

QUESITO n. 15

Con riferimento al bando in oggetto, sono a richiedere il seguente chiarimento.

Tenuto conto che nel bando in oggetto è richiesta la cat. OG1 - Class. III, è possibile la presentazione dell'offerta da parte di una Società che è in possesso della SOA Cat. OG1 - Class. II, che ricorre all'istituto dell'avvalimento (per la parte mancante di requisito Cat. SOA OG1).

Anche l'impresa ausiliaria è in possesso di SOA cat. OG1, Class. II.

Pertanto nessuna delle due società (impresa concorrente ed impresa ausiliaria) è in possesso di SOA Cat. OG1 - Class. III, ma entrambe di SOA Cat. OG1 II.

RISPOSTA

In relazione alla questione sulla possibile applicazione dell'istituto dell'avvalimento sub specie di sommatoria delle Attestazioni SOA rispettivamente possedute dalla concorrente ausiliata e dall'ausiliaria, entrambe in Classe II, quindi inferiori a quella richiesta in classe III (frazionamento del requisito di qualificazione), l'Anac nel Parere di Precontenzioso n. 830 del 27/07/2017 ha ritenuto che rientri nella discrezionalità della stazione appaltante la possibilità di limitare il ricorso all'avvalimento "frazionato", ovvero ripartito tra più imprese ausiliarie, solo qualora l'appalto presenti peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori, esigendo che il livello minimo della capacità sia raggiunto da un operatore economico unico.

I lavori di cui trattasi sono tali da non richiedere particolari peculiarità né una determinata capacità, e pertanto, l'operatore economico in possesso di SOA OG1 classe II può partecipare avvalendosi di un'impresa ausiliaria anch'essa in possesso di attestazione SOA OG1 classe II.

QUESITO n. 16

Con la presente per chiedere i seguenti due chiarimenti:

- 1) per poter partecipare alla gara si farà ricorso all'istituto dell'avvalimento per la cat. prevalente OG1 III, il candidato scrivente è in regola, stando al disciplinare di gara, per il possesso della certificazione ISO 9001:2015 se questa è posseduta dall'impresa ausiliaria che allo stesso tempo fornisce i requisiti di ordine speciale?
- 2) per l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 tramite mod.F23 si chiedono cortesemente i codici tributo e codice dell'ufficio territoriale dell'Agenzia competente.

RISPOSTA

- 1) L'avvalimento della Certificazione di qualità ISO9001:2015 è certamente ammissibile.

Si precisa comunque che il Disciplinare di gara non prevede quale requisito ai fini della partecipazione il possesso di CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ E/O ALTRE CERTIFICAZIONI di cui all'art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., bensì stabilisce la produzione delle predette certificazioni, firmate digitalmente, per poter usufruire del beneficio delle riduzioni delle cauzioni, nelle misure previste ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

- 2) Il codice tributo è 456T; Ufficio o Ente TMF.